

COMUNICATO IN MERITO ALLE MODIFICAZIONE APPORTATE AD ALCUNE ALIQUOTE “TASI” DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2014

Le modifiche che sono state apportate alle aliquote Tasi con la deliberazione n°66 dello scorso 29 settembre – *in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune* – consistono essenzialmente nella **eliminazione dell'aliquota dello 0,08%**, prevista con la precedente deliberazione n°20 dello scorso 28 aprile, per le seguenti tipologie:

- 1- Abitazioni principali “*di lusso*” (cioè quelle appartenenti alle Categorie Catastali A1, A8, A9), nonché fattispecie assimilate, e relative pertinenze .
- 2- Unità immobiliari appartenenti alla Categoria Catastale D5 (immobili delle Banche ed Assicurazioni)
- 3- Aree Edificabili

Per queste tipologie, che nel comune di Città di Castello già pagano l'Imu con l'aliquota massima, l'aliquota Tasi è stata azzerata, accogliendo i contenuti di una circolare interpretativa del Ministero Economia e Finanze (Circolare n°2/DF del 29 luglio 2014) diffusa nel mese di agosto.

L'ulteriore modifica apportata alla lett.g) del quadro delle aliquote come sotto riportato (*consistente nella eliminazione da questa fattispecie delle u.i. di Cat.A1, A8 e A9*), è correlata invece al fatto che le tipologie di u.i. elencate sotto tale lettera g) – in base alle indicazioni contenute in alcune risposte pubblicate dal MEF - sarebbero da considerarsi assimilate ad abitazione principale. Pertanto quelle, fra di esse, appartenenti alle Cat. A1, A8 ed A9 sono assoggettate ad IMU con la stessa aliquota massima (6 per mille) prevista per le abitazioni principali della stessa categoria, ma non anche a Tasi.

La citata deliberazione n°66 del 29 settembre prevede anche che:

- *“i contribuenti che hanno versato la prima rata Tasi 2014 in misura superiore al dovuto sulla base delle aliquote precedentemente deliberate potranno detrarre gli importi pagati in eccesso dall'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta a saldo o, altrimenti, chiederne il rimborso in caso di pagamento effettuato in unica soluzione (per espressa previsione regolamentare su specifica richiesta sarà anche possibile detrarre l'eccessivo versamento dal saldo eventualmente dovuto a titolo di Imu 2014)”*;

Sono confermate tutte le altre aliquote nonché le detrazioni per l'applicazione della Tasi anno 2014 precedentemente approvate con la deliberazione n°20/2014 citata e già pubblicata sul sito ministeriale in data 14.05.2014.

Pertanto, ai fini del saldo Tasi 2014, da versare entro il **16 dicembre prossimo le aliquote vigenti** sono le seguenti (in rosso sono evidenziate le modifiche apportate con la delibera del 29 settembre 2014):

Tipologia di immobile	Aliquota Tasi 2014
a) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali A3, A4, A5, A6 - e relative pertinenze . Si intendono quali pertinenze dell'abitazione principale quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria (imu)	0,25%
b) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali A2 - e relative pertinenze . Si intendono quali pertinenze dell'abitazione principale quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria (imu)	0,28%
c) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali A7 - e relative pertinenze . Si intendono quali pertinenze dell'abitazione principale quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria (imu)	0,33%
d) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali A1, A8, A9 - e relative pertinenze . Si intendono quali pertinenze dell'abitazione principale quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria (imu)	0,00% (aliquota precedente: 0,08%)
e) Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono – limitatamente a quelle appartenenti alle Categorie Catastali A3, A4, A5, A6 - e relative pertinenze (si intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria): - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,25%
f) Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono – limitatamente a quelle appartenenti alla Categoria Catastale A2 - e relative pertinenze (si intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria): - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,28%

g) Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono – limitatamente a quelle appartenenti alle Categorie Catastali A1, A7, A8, A9 - e relative pertinenze (si intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell'imposta municipale propria): - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,33%
h) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,33%
i) Unità immobiliari appartenenti alla Categoria Catastale D5	0,00% <i>(aliqu. precedente. 0,08%)</i>
l) Aree Edificabili	0,00% <i>(aliqu. precedente. 0,08%)</i>
m) Tutti gli altri immobili	0,0%

N.B.: Le modifiche apportate hanno validità con decorrenza dal primo gennaio 2014.